



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO
di
POLIZIA MORTUARIA**

Vers. 11.11.2008

D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990
Legge n. 130 del 30 marzo 2001

L.R. Toscana n. 29 del 31 maggio 2004
L.R. Toscana 4 aprile 2007 n. 18

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 31/03/2009

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Targhetta di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Definizione di trasporto funebre
- Art. 13 Definizione di attività funebre
- Art. 14 Servizi e trattamenti funebri
- Art. 15 Del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 16 Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 17 Trasporti funebri gratuiti.
- Art. 18 Trasporti funebri a pagamento
- Art. 19 Norme generali per i trasporti
- Art. 20 Riti Religiosi
- Art. 21 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 22 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 23 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 24 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 25 Trasporti all'estero o dall'estero

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 26 Cimitero principale
- Art. 27 Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 28 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 30 Piano cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 31 Inumazione
- Art. 32 Cippi indicativi delle fosse
- Art. 33 Tumulazione
- Art. 34 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 35 Esumazioni ordinarie
- Art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 37 Esumazione straordinaria
- Art. 38 Estumulazioni

Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Art. 40 Raccolta delle ossa

Art. 41 Oggetti da recuperare

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 42 Crematorio

Art. 43 Cremazione

Art. 44 Autorizzazione alla cremazione di cadavere

Art. 45 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 46 Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 47 Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 48 Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 49 Senso comunitario della morte

Art. 50 Registri cimiteriali

Art. 51 Procedure

Art. 52 Deposito provvisorio

Art. 53 Informazione ai cittadini

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54 Orario

Art. 55 Disciplina dell'ingresso e divieti

Art. 56 Riti funebri

Art. 57 Manifestazioni

Art. 58 Divieto di attività commerciali

Art. 59 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 60 Fiori, piante e materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 61 Sepolture private

Art. 62 Durata delle concessioni

Art. 63 Modalità di concessione

Art. 64 Uso delle sepolture private

Art. 65 Manutenzione

Art. 66 Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 67 Divisione, subentri

Art. 68 Rinuncia aree cimiteriali

Art. 69 Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 70 Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 71 Revoca

Art. 72 Decadenza

Art. 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 74 Rinuncia a Loculi

Art. 75 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI, PERSONALE DEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 76 Responsabilità

Art. 77 Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 78 Introduzione e deposito di materiali

Art. 79 Orario di lavoro

Art. 80 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 81 Vigilanza

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 82 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art. 83 Servizio di custodia del cimitero

Art. 84 Compiti del necroforo

CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 85 Funzioni – Licenza

Art. 86 Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 87 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 88 Mappa

Art. 89 Annotazioni in mappa

Art. 90 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 91 Schedario dei defunti

Art. 92 Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 94 Cautele

Art. 95 Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art. 96 Rifiuti cimiteriali

Art. 97 Tariffe e sanzioni.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme e cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - Salma: Corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
 - Cadavere: salma dopo eseguito l'accertamento di morte (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);
 - Feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - Inumazione: la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione;
 - Tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;
 - Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - Loculi ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni o urne cinerarie;
 - Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - Urna cineraria: manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
 - Sepolcreto di famiglia: Luogo in cui sono raggruppati in modo ordinato molti sepolcri o dove vengono inumate salme anche senza tomba per famiglie o comunità con accesso anche indiscriminato;
 - Tombe gentilizie: tombe relative ad una specifica famiglia assegnataria di un suolo cimiteriale come dimora gentilizia equiparata a famiglia nobile con carattere ereditario.
3. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 28/11/2000 n. 396 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 26 del 28/02/2001 e della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e delle Leggi Regionali Toscana 31 maggio 2004 n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e 4 aprile 2007 n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di

- cadaveri), oltre ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.
4. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
 5. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2 Competenze

1. Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di Montaione svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1 secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente e l'eventuale contratto di servizio con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
 - d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune;
 - e) l'esumazioni e l'estumulazioni ordinarie quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti diversa dall'ossario comune;
 - f) la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune e la cremazione per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e/o siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In questo caso occorre l'attestazione da parte dei servizi sociali.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite e soggette a revisione periodica con atto specifico della Giunta Comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'eventuale orario di apertura o chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato previa autorizzazione del medico del servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.
2. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
3. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero o della struttura residenza per anziani "Villa Serena".
4. E' facoltà del Comune istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 285/1990, anche presso ospedali ed istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
6. Le salme/cadavere di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri; in questo locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/64, n. 185.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.

CAPO III – FERETRI

Art. 7
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui

- al successivo art. 9 del presente Regolamento.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; ad accezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, secondo quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) *per inumazione:*
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - i feretri di salme/cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate solo in casi particolari;
 - b) *per tumulazione:*
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui l'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285;
 - c) *per cremazione:*
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 4), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;
 - i trasporti di salme/cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b).
2. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 3. In caso di inumazioni di feretri provenienti da Comuni con percorso superiore a 100 Km. si applicano le disposizioni di cui al punto b) precedente ma la cassa in metallo dovrà essere esterna mentre quella di legno interna;
 4. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 5. Se un cadavere già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio rispetto al Comune di partenza.
 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero, idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. a) e lett. c) sub. 1 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. In caso di trasporto fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.
2. Costituisce trasporto il trasferimento della salma/cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
5. L'ASL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 13

Definizione di attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/31;
 - fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - trasporto di salma/cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro quinto del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n. 267.

Art. 14

Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 13 comma 1, comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma o cadavere ;
 - fornitura feretro ordinario e incassamento del cadavere;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - arredo camera mortuaria;
 - vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge;
 - fornitura composizioni floreali;
 - comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;

- lavorazione di lapidi.

Art. 15

Del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nei giorni feriali o festivi, salvo quanto indicato nel secondo comma, con orario e modalità e percorsi determinati con provvedimento del Sindaco. In ogni caso le salme dovranno giungere al cimitero comunale almeno un'ora prima del tramonto per consentire il compimento delle operazioni di sepoltura.
2. Non si effettua il servizio di sepoltura nei giorni 25 dicembre e Pasqua.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.
4. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel Comune di Montaione, si effettuano, per la parte in questo compresa, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
5. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 17

Trasporti funebri gratuiti.

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Il Comune, su proposta del Dirigente del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente Dirigente dei Servizi Sociali sulla scorta delle

informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/98 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari.

Art. 18

Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto di salme per o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01/07/1937, o Stati non aderenti di cui alle disposizioni del successivo art. 25, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 (salvo che il cadavere sia stata imbalsamato). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
7. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:
 - dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - da ogni altro eventuale documento richiesto dalla vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro.

Art. 20

Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 21

Trasferimento di feretri senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non

ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme/cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 22

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportata al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o, la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 23

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di cadaveri nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente Responsabile del Servizio, corredato dai seguenti documenti:
 - a) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - b) Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - c) Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Montaione, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme/cadavere non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 25

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme/cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01/07/1937 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28/29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 26

Cimitero principale

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Montaione, come cimitero principale, e nelle frazioni di Mura, Sughera, San Vivaldo, Iano e Castelfalfi.

Art. 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadavere, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Montaione.

Art. 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/1990).
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 29

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliati agli affini, fino al sesto grado.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute di cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 30

Piano cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/1990 gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala adeguata dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, estesa anche alle zone di rispetto cimiteriale.
2. Tale planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sono creati nuovi cimiteri o siano soppressi vecchi cimiteri o quando siano apportate modifiche ed ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti o costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località per analizzare l'orografia, l'estensione dell'area, la natura fisico-chimica del terreno la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale che avalla la nuova area cimiteriale con le opportune modifiche allo strumento urbanistico per quanto concerne la destinazione dell'area e la nuova perimetrazione del rispetto cimiteriale.
4. Gli ampliamenti ed i nuovi cimiteri sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il proprio piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e le varie dinamiche per le varie tipologie di sepoltura, le disponibilità di posti/cadavere anche in relazione alla utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, l'andamento medio della mortalità nel proprio territorio ed operare gli opportuni provvedimenti.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione è il seppellimento del cadavere, racchiuso in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui al precedente art. 9, in una fossa scavata in terra.
3. I campi di inumazione, in relazione alle dimensioni degli stessi, raggruppano un

determinato numero di fosse divise in file. Le fosse devono essere occupate iniziando da un'estremità fino ad arrivare a quella opposta occupando ogni fossa successivamente, senza soluzione di continuità.

4. E' fatto obbligo alle imprese funebri, per le inumazioni da effettuare nei cimiteri comunali e per le quali sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno come previsto dal precedente art. 9. In caso di inadempienza i feretri non potranno essere accettati.

Art. 32 **Cippi indicativi delle fosse**

1. Ogni campo comune di inumazioni è contraddistinto da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Per ogni fossa in campo comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione della numerazione progressiva delle inumazioni effettuate.
3. Le fosse per inumazione dei cadaveri deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia stata messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse devono avere nella parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di metri quadri 3,50.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 33 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 34 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi che il Comune terrà a disposizione, previo pagamento del canone di concessione provvisoria, fissato nella misura della tariffa in vigore stabilita dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato o cappella di famiglia, fino alla sua agibilità;

- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - per coloro che devono effettuare lavori di modifica o ripristino di tombe a terra private;
 - per coloro che devono effettuare operazioni di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di cadavere o resti ad altro tipo di sepoltura.
3. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in un anno, rinnovabile successivamente, previo pagamento del canone stabilito al comma 1, per altre due volte, fino al raggiungimento del tempo massimo di tre anni di sepoltura in loculo provvisorio. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso il Comune.
 4. Se allo scadere del tempo massimo di sepoltura provvisoria di tre anni, non fosse ancora stata effettuata l'estumulazione, il concessionario potrà decidere se lasciare definitivamente il cadavere nel loculo in cui è tumulato, stipulando per esso un normale contratto, oppure eseguire a proprie spese l'estumulazione e destinare il cadavere ad altra sepoltura definitiva.
 5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo che va dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Tecnico stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Lo stesso Servizio non è obbligato dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni o della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né di avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti inumati nei campi comuni.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale, al fine di agevolare gli interessati con opportuna informazione, almeno tre mesi prima della data prevista per le esumazioni e generalmente a novembre in occasione della ricorrenza dei defunti.

Art. 37

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine

- ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di polizia mortuaria del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
 4. Quando venga accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
 6. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere né per traslare lo stesso in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.
 7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 38 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni per trasportare il cadavere in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per procedere alla cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare ai loculi ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco previa collocazione dei resti mortali in sacchi biodegradabili e addizionati con additivi capaci di favorire il processo di mineralizzazione purché non nocivi o inquinanti. Il tempo di inumazione degli esiti per fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per incompleta mineralizzazione è stabilito ordinariamente:
 - 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso di impiego di dette sostanze biodegradanti.Il Sindaco, in relazione ai luoghi ed agli esiti della estumulazione, può fissare un periodo di inumazione diverso con propria ordinanza.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano

- decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa di fenomeni cadaverici trasformativi o di irreperibilità dei familiari stessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune e presso il cimitero, di specifico avviso, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune (ossario comune, cremazione, campo inumazione).
 8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte in qualunque mese dell'anno con la presenza dell'incaricato dell'AUSL per la verifica della tenuta del feretro nei casi in cui lo stesso vada traslato in altro cimitero.
 9. Le estumulazioni straordinarie possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno e devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato dell'AUSL che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento può essere effettuato senza pericolo per la salute pubblica.

Art. 39

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento delle relative spese determinate con apposito atto della Giunta Comunale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 40

Raccolta delle ossa

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
4. Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni o per contenere le ceneri e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico ed in osservanza alle norme contenute nell'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi

personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 42 Crematorio

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L.R. Toscana n. 29 del 31 maggio 2004.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare Ministero Sanità n. 24/93 e Circolare Ministero Sanità n. 10/98.

Art. 43 Cremazione

1. La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.
2. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni o estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora mineralizzati.

Art. 44 Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione. L'Ufficiale di Stato Civile accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi previsti dalla legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
7. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 45

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di almeno 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare Ministero Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - permanere nello stesso loculo;
 - essere avviati a cremazione;
 - essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune come previsto dal precedente art. 38.
 8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - delle circostanze rilevate;
 - del periodo di effettuazione della cremazione;
 - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
 10. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme/cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto.

Art. 46

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di

cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 47

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
 - la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concesso o residuo.
 - b) Inumata in area cimiteriale:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.
 - la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
 - Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 - Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 - L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, il certificato di biodegradabilità dell'urna dovrà essere consegnato al custode del cimitero
 - Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 51.

Art. 48

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni, se appositamente realizzate, denominato "Giardino della Rimembranza" e in località "Cisterna Romana";
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nei fiumi;

- in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 49

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 51 e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge L.R. Toscana n. 29/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 50

Registri cimiteriali delle ceneri

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
 - l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - il luogo di dispersione delle ceneri.
2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 51

Procedure per l'affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montaione nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio.
2. Per le ceneri di persone, decedute nel Comune di Montaione, ma destinate ad essere conservate in altro Comune, il Comune di Montaione, come comune di decesso o di tumulazione delle ceneri, autorizza il solo trasporto dell'urna.
3. Per la procedura per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza al Comune ai sensi della L.R. Toscana n. 29/2004 e nella stessa dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;
 - h) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. Se l'affidatario cambia luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.
4. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Montaione, in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio verranno custodite.
 5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.
 6. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata nelle forme e modalità stabilite nei precedenti articoli 46 e 48 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.
 7. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - altri familiari aventi diritto;
 - esecutore testamentario;
 - legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
 - personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.
 8. Per la procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana n. 29 del 31/05/2004, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle ceneri deve presentare istanza al Comune ai sensi della L.R. Toscana n. 29/2004 e nella stessa dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri con eventuali supporti cartografici o fotografici;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 9. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune per le persone decedute nel territorio comunale.
 10. La dispersione autorizzata dal Comune di Montaione può avvenire esclusivamente in Toscana. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune della Regione Toscana, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta del Comune interessato.
 11. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve provvedere al pagamento della tariffa il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 52

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 53

Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Montaione promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Montaione all'indirizzo www.comune.montaione.fi.it.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario eventualmente fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario o comunque del tramonto.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 55

Disciplina dell'ingresso e divieti

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi ad esclusione dei portatori di handicap.
2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri /resti mortali da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico;

- qualsiasi attività commerciale.
- 3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 4. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 56 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune e/o al Comando di Polizia Municipale.

Art. 57 **Manifestazioni**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 58 **Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 59 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti lapidi e targhe come previsto dall'art. 32.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 60 **Fiori, piante e materiali ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale

- vennero collocate.
4. Ai loculi potranno essere applicate lapidi in materiale lapideo in colore chiaro approvate dal Responsabile del Servizio Tecnico e con epigrafi in sintonia con il luogo e con le altre lapidi già presenti all'interno del cimitero.
 5. E' ammessa la possibilità di unificare le lapidi di due loculi adiacenti purché non venga eliminata la soletta che divide gli stessi e quindi non può essere prevista una lapide unica rientrata rispetto al filo esterno del colombaro.
 6. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
 7. I provvedimenti d'ufficio di cui al terzo e sesto comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Pretorio Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 61

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - a) Sepulture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - b) Sepulture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Le sepulture private possono consistere nella concessione d'uso temporaneo di:
 - a) fosse situate in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) loculi disposti in blocchi fuori terra;
 - c) tombe a terra in loculo singolo;
 - d) aree per la costruzione di sepolcreto di famiglia o tombe gentilizie;
 - e) loculi ossario o cellette per la custodia delle urne cinerarie o delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni.
3. Le suddette concessioni nei cimiteri comunali di Montaione vengono accordate per un periodo di anni 50 dalla stipula del relativo atto ad eccezione delle concessioni per i loculi di cui ai punti b) e c) del precedente comma per le quali è prevista una durata di anni 30 dalla tumulazione.
4. Per le concessioni già stipulate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimarrà valida la durata riportata nell'atto stesso.
5. Le concessioni private temporanee di cui al punto c) del precedente secondo comma potranno essere realizzate nei cimiteri delle frazioni alle seguenti condizioni:
 - l'estensione del suolo cimiteriale concesso per la costruzione di ciascuna tomba murata singola è fissata in un massimo di mq. 4,50;
 - l'esatta dislocazione delle tombe murate all'interno del cimitero dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale in maniera tale da non pregiudicare il corretto e razionale utilizzo del terreno destinato alla inumazione delle salme;
 - alla scadenza della concessione le tombe murate passeranno alla piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Montaione il quale provvederà, a propria cura e spese, alla estumulazione dei feretri a norma di quanto previsto dal presente Regolamento di polizia mortuaria;
 - la tumulazione delle salme dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme che regolano quelle dei loculi e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie di legge;

- la concessione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di un progetto per la realizzazione delle tombe murate che dovrà ricevere il parere favorevole della Commissione Comunale di Edilizia;
 - la concessione d'uso del suolo cimiteriale per la costruzione delle tombe non trasferisce altro diritto ai concessionari che quello della sepoltura per cui le tombe non potranno essere né trasferite a terzi, né ipotecate, né concesse ad altri per disposizioni di ultima volontà, né oggetto di donazione, né pignorata;
 - su ogni tomba murata, dopo la tumulazione, dovrà essere posta una lapide di marmo sulla quale sarà riportato in materiale inalterabile il nome e cognome del defunto, la data di nascita e la data di decesso. Eventuali deroghe da tale obbligo dovranno essere richieste dai concessionari all'Autorità Comunale;
 - le spese inerenti alla stipula dell'atto di concessione, nessuna esclusa, faranno carico ai concessionari;
 - la disponibilità dell'area sulla base di valutazione tecnica da parte del Servizio Tecnico;
 - l'autorizzazione nonché la firma della concessione sono di competenza del Dirigente del Servizio Affari Generali sulla base delle indicazioni del presente Regolamento.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
 7. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 8. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile.
 9. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione.
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata.
 - La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
 - I cadaveri, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 62

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia entro terra o fuori terra in cui sia possibile in ogni momento entrare e accedere ai loculi o agli ossari);
 - in 50 anni per loculi e loculi ossario;
 - in 30 anni per le tombe interrato singole;
 - in 10 anni per le inumazioni in campo comune.
 - in 20 anni per le inumazioni private singole;
3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:
 - a) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al

- momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
- b) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettere b) e c), è consentito un solo rinnovo della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
 - c) per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera d) non è consentito alcun rinnovo.
4. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del contratto.

Art. 63 **Modalità di concessione**

1. La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 61 comma 2 lettere b), c), d) ed e), è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano un cadavere o dei resti mortali da tumulare.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può inoltre essere effettuata, in deroga al comma 1, a favore del coniuge superstite del defunto, che può richiedere la concessione anticipata di un solo loculo oppure di un solo ossario, riservato alla sua futura tumulazione, situato accanto a quello del coniuge defunto;
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione di cui al comma precedente non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Nei casi di ampliamento dei cimiteri è data facoltà al Comune di precedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione comunale.
8. La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire anche nei casi di seguito riportati:
 - a) **RINNOVO:**
 - riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo economico.
 - b) **CAMBIO DI SEPOLTURA:**
 - atto per trasferire cadavere o resti mortali ad altra sepoltura dello stesso tipo oppure ad un tipo diverso di sepoltura all'interno del cimitero comunale. Può avvenire nei seguenti casi:
 - per decisione del Comune, in seguito ad esigenze di ordine generale: in questo caso il Comune provvede in proprio ed assegna una pari sepoltura;
 - per richiesta del concessionario: in questo caso il concessionario perderà qualsiasi diritto sulla sepoltura abbandonata ed avrà la facoltà di stipulare una nuova concessione standard per il tipo di sepoltura scelto, previo pagamento del relativo corrispettivo economico in vigore.
 - c) **ADEGUAMENTO DI SCADENZA:**
 - È un atto teso a prolungare una concessione in essere alla stessa scadenza di quella che si va a stipulare, ed avviene previo pagamento del corrispettivo economico calcolato in una frazione (1 / numero di anni della concessione standard) della tariffa in vigore al momento dell'adeguamento, moltiplicata per il numero degli anni di cui si prolunga il contratto in essere. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi.

Art. 64
Uso delle sepolture private in tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
 - ascendenti;
 - discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del codice civile);
 - i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
 - il coniuge;
 - le nuore e i generi;
 - suoceri del concessionario originario;
 - i cognati;
 - le persone conviventi e coabitanti con il concessionario o il fondatore del sepolcro purché la coabitazione sia registrata all'anagrafe comunale;
 - le persone di cui al successivo comma 5.
3. Tra gli ascendenti sono altresì compresi:
 - il patrigno, la matrigna;
 - gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
4. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepoltura è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 65
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari

- strumenti;
- le cappelle gentilizie.

Art. 66 **Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 67 **Divisione, subentri**

1. La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate all'Ufficio Protocollo del Comune.
5. La divisione, la individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso dell'unico concessionario o di entrambi i concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 e seguenti del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 61 e seguenti, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61 e seguenti, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsa la durata della concessione in essere, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 68

Rinuncia concessioni cimiteriali

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art 61 e seguenti del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Art. 69

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

Art. 70

Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
4. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfetario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.
6. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 4, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 71

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione del cadavere. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 72

Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 62, e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
 - c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso dell'area in questione.
2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario; concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, l'Albo del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.
3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei

casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 73

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 74

Rinuncia a loculi

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del Servizio Affari Generali disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:
 - 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
 - 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
 - 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
 - 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.
2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di rinuncia a loculo ossario.
3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
5. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi da cadaveri al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

Art. 75

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI, PERSONALE DEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 76

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori..

Art. 77

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa che esegue i lavori deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 79

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da segnalare all'ufficio.

Art. 80

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 81

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 82

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 83

Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.
2. Il necroforo:
 - ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ;
 - tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - il registro e le autorizzazioni a fine anno verranno consegnate per la conservazione nell'archivio comunale
 - é' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 84

Compiti del necroforo

1. Il necroforo:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti;
 - c) tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si verificano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
 - g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
 - i) provvede all'allacciamento delle luci votive.
2. Il necroforo assiste alle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.
3. Il necroforo scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo a sigillare i loculi appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta il cadavere di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

CAPO III – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 85

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi del cadavere;
 - effettuare il trasporto di cadavere in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza dei cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 86

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di

- cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 87

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale e degli altri cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri o benemeriti" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 88

Mappa

1. Presso l'Ufficio Segreteria Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relativi ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 89

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione del cadavere;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadavere, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

Art. 90

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 91
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 90, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 90.

Art. 92
Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Affari Generali predispone, entro il mese di Settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi richiamati.

Art. 94
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ossari, urne cinerarie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 95

Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L.vo 267/2000, spetta al Dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, con esclusione della stipula degli atti di concessione di competenza del Servizio Affari Generali, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000.

Art. 96

Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti cimiteriali, salvo i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (fiori, candelotti, corone ecc...) sono soggetti allo smantimento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 97

Tariffe e sanzioni

1. Le tariffe previste dal presente Regolamento saranno determinate con apposito atto della Giunta Comunale.
2. Tutti le trasgressioni alla norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 29/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

.....